

# **A. S. D. ARceri Compagnia di MONZA e della BRIANZA**

## Statuto della Compagnia

Approvato il 14 aprile 2008

Il presente Statuto consta di 49 articoli (artt. da 1 a 46 più artt. 2 bis, 24 bis e 33 bis)

### LA COMPAGNIA

#### Art. 1

E' costituita in Monza un'associazione sportiva senza scopo di lucro denominata:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI COMPAGNIA DI MONZA E DELLA  
BRIANZA (ASD AR.CO. MONZA)

affiliata alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco ( FITARCO ). Nel resto del presente statuto con il termine "Federazione" si indicherà la federazione FITARCO.

#### Art. 2

La Compagnia ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione dello Sport del Tiro con l'Arco. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Compagnia si propone di svolgere attività didattica organizzando corsi di avviamento ed il perfezionamento della pratica del Tiro con l'Arco, partecipare a tornei e competizioni da altri organizzate, nonché di promuovere gare di Tiro con l'Arco e qualsiasi altra attività idonea a favorire il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto.

#### Art. 2 bis

Gli eventuali utili devono essere reinvestiti per il raggiungimento delle finalità dell'associazione e non possono in nessun caso essere suddivisi tra i soci in forma diretta od indiretta.

#### Art. 3

L'anno sociale decorre dal 1° Ottobre al 30 Settembre successivo.

### I SOCI

#### Art. 4

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

a) Soci tiratori: questa qualifica compete a quanti abbiano versato l'intera quota sociale, oltre alla quota d'iscrizione alla Federazione, e che abbiano superato - conformemente all'Art. 6 - le verifiche di idoneità tecnica e medico-sportiva. Essi vengono successivamente tesserati in qualità di atleti presso la Federazione, e suddivisi in classi, divisioni e categorie conformemente a quanto stabilito dai regolamenti della stessa. E' compito del Socio provvedere al rinnovo periodico del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, che dovrà essere presentato al Segretario della Compagnia.

b) Soci sostenitori: la qualifica viene attribuita ai simpatizzanti che abbiano versato almeno il 50% della quota sociale. Essi possono chiedere di essere tesserati presso la Federazione in qualità di non atleti. Possono anche entrare a far parte dei Soci tiratori - nel rispetto degli Artt. 6 ed 8 - adeguandosi completamente alle condizioni economiche indicate al punto a).

c) Soci onorari: la qualifica può essere conferita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a persone che si siano particolarmente distinte nel campo dello Sport, oppure che

abbiano contribuito in modo particolarmente meritorio con opere o con aiuti diversi all'attività sociale. Essi non pagano la quota sociale, ma, dietro loro esplicita richiesta, possono essere tesserati presso la Federazione come non atleti, oppure, ottemperando agli Artt. 6, 8 e 9, come atleti, risultando così equiparati ai Soci tiratori.

d) Socio ospite: tale qualifica viene assegnata al tiratore – già regolarmente iscritto ad altra Compagnia ed alla Federazione – la cui domanda circostanziata sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. Tale Socio sarà tenuto al pagamento di una quota non inferiore ai tre dodicesimi della quota sociale in vigore per i Soci tiratori. Il numero complessivo dei Soci ospiti non potrà essere superiore al 10% degli altri Soci.

#### Art. 5

Le domande di ammissione a Socio devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo, che può rifiutarle in seguito a voto negativo della maggioranza dei suoi membri. Motivi sufficienti per il rifiuto della domanda sono:

- l'espulsione da altra compagnia,
- accertate prove circa l'incapacità o la mancanza di volontà dell'aspirante Socio di rispettare il regolamento di palestra e le norme di sicurezza consuetudinarie,
- le motivazioni previste nel regolamento della Federazione di appartenenza.

La comunicazione dell'eventuale rifiuto della domanda di ammissione, e delle relative motivazioni, deve essere trasmessa - con lettera sottoscritta dal Presidente del Consiglio Direttivo - al solo aspirante Socio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

#### Art. 6

L'aspirante Socio tiratore, prima di veder accolta la domanda di ammissione, deve superare una prova teorico-pratica di tiro con l'arco ed essersi sottoposto, con esito positivo, alla visita medico-sportiva prevista dalle Leggi vigenti e dai Regolamenti Federali.

#### Art. 7

Il Socio che a seguito di visita medica periodica non abbia ottenuto il rinnovo del certificato di idoneità medico-sportiva non potrà rinnovare l'iscrizione come Socio tiratore, fatto salvo il suo diritto di appellarsi all'autorità competente contro il giudizio medico di idoneità. I soci in possesso di certificato medico di idoneità scaduto possono rinnovare l'iscrizione come Socio tiratore ma l'accesso dei medesimi agli impianti di tiro è subordinato alla decisione del Consiglio Direttivo che in ogni momento può decidere di impedire tale accesso fino a presentazione del rinnovo del certificato medico di idoneità.

#### Art. 8

Gli aspiranti Soci minori di anni 18 devono presentare, assieme alla domanda di iscrizione, l'autorizzazione scritta di chi ne esercita la patria potestà.

#### Art. 9

I Soci tesserati presso l'AR.CO. MONZA non possono chiedere il contemporaneo tesseramento presso altre Compagnie, e viceversa.

#### Art. 10

I Soci sostenitori ed i Soci onorari che non siano in possesso dei requisiti necessari ad essere equiparati ai Soci tiratori (vedi artt. 6, 8 e 9) non possono usufruire degli impianti di tiro.

#### Art. 11

I Soci tiratori possono usare, in mancanza di attrezzatura propria, il materiale di tiro della Compagnia - escluse le frecce - che dovrà essere usato con molta cura e di cui essi saranno responsabili fino alla riconsegna. Tale materiale sarà disponibile compatibilmente con le necessità dei corsi d'istruzione.

#### Art. 12

Gli iscritti ad altre Compagnie possono essere ammessi ad usufruire degli impianti di tiro in seguito ad appositi accordi stipulati tra la Società di appartenenza e l'AR.CO. MONZA.

#### Art. 13

La situazione finanziaria della Compagnia deve poter essere a disposizione dei Soci in qualsiasi momento. Una domanda indirizzata al Presidente e sottoscritta da un minimo di 5 Soci - relativa a possibili irregolarità contabili - determina la nomina di una commissione di Revisori dei Conti da parte del Consiglio; tale nomina dovrà essere ratificata da coloro che hanno sollevato la questione. I Revisori dei Conti saranno scelti fra i Soci che abbiano almeno 21 anni, escludendo i membri del Consiglio e coloro che hanno sollevato la questione. Se questi ultimi sono la totalità dei Soci della Compagnia si deve ricorrere ad un arbitro non socio.

#### Art. 14

La Compagnia provvede ad assicurarsi sul campo per i danni materiali a persone o cose di terzi, ferma restando la responsabilità penale di ogni singolo arciere in caso di incidente.

#### Art. 15

Tutti gli arcieri, quando sono in palestra o sul campo di tiro, devono osservare rigorosamente le norme di sicurezza con riferimento al regolamento allegato al presente Statuto.

#### Art. 16

La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni,
- b) per mancato rinnovo entro il termine previsto dall'Art. 39.
- c) per espulsione.

Coloro che dovessero perdere la qualifica di Socio perdono, fra le altre prerogative, il diritto di usufruire degli impianti di tiro, il diritto di partecipare a qualsiasi attività federale in qualità di tesserati dell'AR.CO. MONZA ed anche il diritto di voto su qualsiasi delibera dell'AR.CO. MONZA ed in qualsiasi Assemblea dell'AR.CO. MONZA.

#### Art. 17

Il Socio che abbia perso la qualifica per mancato rinnovo entro il termine previsto dall'Art. 39, perde il diritto al rinnovo del tesseramento federale; egli può riottenere la qualifica di Socio in qualsiasi momento con il versamento della quota sociale dovuta per l'intero anno sociale in corso e dell'eventuale tassa di mora richiesta dalla Federazione per il tardivo tesseramento.

#### Art. 18

Nel caso in cui un Socio compia ripetutamente atti contrari al regolamento interno dell'AR.CO. MONZA o che non rispettino il normale andamento degli allenamenti o delle gare il Presidente del Consiglio Direttivo ha il dovere di ammonirlo per iscritto. Qualora il Socio persista nel suo comportamento - od anche nel caso di fatti isolati, ma di eccezionale gravità - il Consiglio Direttivo riunisce l'Assemblea Straordinaria che decide, a scrutinio segreto, sulla possibilità di espulsione del Socio dalla Compagnia, trovando eventuale contraddittorio negli Organi preposti della Federazione di appartenenza del Socio eventualmente espulso.

## LE ASSEMBLEE

### Art. 19

Entro il 30 Novembre di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea Generale Ordinaria per l'approvazione dei bilanci: consuntivo e preventivo. Durante l'anno, su delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere convocate Assemblee Straordinarie. La convocazione di dette Assemblee potrà essere richiesta anche dal 20% dei Soci abilitati al voto, previa presentazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno; il Consiglio Direttivo provvederà in questo caso a convocare l'Assemblea, da tenersi entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta al Consiglio Direttivo. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene - con cadenza quadriennale - durante l'Assemblea Generale Ordinaria di Novembre (Assemblea Generale Ordinaria Elettiva) o, nel caso si verificano le circostanze contemplate dall'Art. 32, nel corso di un'Assemblea Straordinaria Elettiva appositamente indetta.

### Art. 20

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte dal Consiglio Direttivo mediante lettera consegnata a mano ai Soci o mediante invio di lettera per posta prioritaria, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea in entrambi i casi. La lettera dovrà riportare la data, l'ora, il luogo, e l'ordine del Giorno dell'Assemblea. I soci hanno la facoltà di richiedere l'invio della convocazione solo tramite posta elettronica.

### Art. 21

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se presenti o rappresentati la metà dei Soci aventi diritto di voto; trascorsa un'ora dalla prima convocazione le Assemblee saranno valide comunque in seconda convocazione e le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati.

### Art. 22

Alle Assemblee partecipano tutti i Soci. Hanno diritto di voto tutti i Soci che abbiano compiuti i 18 anni di età e gli esercenti la patria potestà per i soci minori di anni 18. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta, firmata, nel caso dei minori, dalla persona che ne esercita la patria potestà. Ogni Socio può presentare un massimo di 2 deleghe incondizionate e, nel solo caso di votazioni a scrutinio palese, altre 3 deleghe riportanti la esplicita dichiarazione di voto da parte del delegante; queste ultime deleghe sono sempre escluse dalle votazioni riguardanti le varie ed eventuali. In ogni caso i membri del Consiglio non possono detenere deleghe. L'elezione dei membri del Consiglio avviene sempre a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### Art. 23

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, eletto dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea sarà eletto di volta in volta dall'Assemblea stessa, su proposta del Presidente. Il Presidente, prima della trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nominerà, se occorre, tre scrutatori che dovranno controllare le operazioni di voto e precisarne i risultati. I candidati non possono essere nominati scrutatori.

### Art. 24

Delle delibere assembleari sarà redatto verbale, che verrà trascritto sul "Libro Verbali Assemblee". Il verbale verrà firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Art. 24 bis

Qualora una proposta sia stata bocciata due volte in Assemblea, la stessa proposta non potrà essere ripresentata nei tre anni successivi, decorrenti dalla data dell'ultima Assemblea che ha espresso voto negativo.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo dovrà compilare, ad ogni convocazione di Assemblea Ordinaria, l'inventario dei beni della Compagnia.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26

IL Consiglio Direttivo è composto da 5 membri se presenti almeno 6 candidati, e viene eletto con le modalità specificate nell'Art. 19.

Art. 27

Possono far parte del Consiglio Direttivo soltanto i Soci tiratori ed i Soci sostenitori maggiorenni che non ricoprano cariche analoghe presso altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della FITARCO.

Art. 28

I membri del Consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I Soci che desiderino farne parte devono candidarsi prima che il Presidente dell'Assemblea dia inizio alle operazioni di voto.

Art. 29

Nel caso i cui non vi siano nuovi candidati - e se i Consiglieri in carica lo accettano - il Consiglio è rieletto di diritto, a meno che non sia contraria la maggioranza semplice dei Soci presenti in Assemblea. Nel caso in cui i Consiglieri non accettino il nuovo mandato, o vi sia il voto contrario della maggioranza dei Soci presenti, l'amministrazione verrà affidata ad un amministratore esterno, che rimarrà in carica finché non si presenteranno i candidati richiesti. La nomina dell'amministratore ed i rapporti di questo con la Società si baseranno sulle regole del mandato.

Art. 30

Il nuovo Consiglio eletto entra in carica il 1° Gennaio, dopo aver collaborato con il Consiglio uscente alla gestione delle attività nei mesi di Novembre e Dicembre. Il Consiglio uscente rimane in carica fino al 31 Dicembre.

Art. 31

Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima riunione, il Presidente, che è legale rappresentante dell'associazione per ogni evenienza, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che, come il presidente, ha il potere di firma per i conti della compagnia. Le firme di Presidente e Tesoriere sono disgiunte.

Art. 32

Il Consiglio Direttivo si intende automaticamente decaduto qualora la maggioranza dei membri si rendesse dimissionaria. Si dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 33

La durata in carica di un Consiglio Direttivo eletto nelle circostanze previste dall'Art. 32 verrà prorogata o ridotta di un massimo di sei mesi, in modo da farne coincidere la scadenza con una Assemblea Generale Ordinaria, come da Art. 19.

Art. 33 bis

I membri del Consiglio Direttivo sono esonerati dal pagamento della quota sociale per il tempo della durata in carica. Nel caso che essi siano Soci tiratori, dovranno versare la quota di iscrizione alla Federazione.

### LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 34

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle delibere delle Assemblee,
- b) attendere all'amministrazione sociale,
- c) valutare le domande di ammissione a socio,
- d) dirimere eventuali controversie tra Soci e Compagnia,
- e) convocare le Assemblee dei Soci.

Art. 35

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o da un decimo dei Soci.

Art. 36

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide allorché sia presente la maggioranza dei membri, incluso il Presidente.

Art. 37

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei membri presenti, fatta eccezione per quanto stabilito dall'Art. 5.

Art. 38

Delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto verbale in ogni riunione che sarà trascritto nel "Libro Verbali Consiglio". Detto verbale verrà sottoscritto dal Presidente ed approvato dopo la lettura nella riunione immediatamente successiva.

### QUOTE SOCIALI

Art. 39

Il versamento della quota sociale per l'iscrizione al nuovo anno deve avvenire entro 15 giorni prima della scadenza Federale per la riaffiliazione annuale della Compagnia. Oltre tale termine la qualifica di Socio decade automaticamente, fino al versamento della quota annua e dell'eventuale indennità di mora richiesta dalla Federazione per il rinnovo tardivo del tesseramento, come da Art. 17. La quota sociale, per tutte le nuove iscrizioni, è calcolata in dodicesimi.

Art. 40

L'aspirante Socio, tiratore esperto che non è mai stato iscritto alla Compagnia è tenuto al versamento, oltre che della quota sociale in dodicesimi, anche di una quota di ingresso *una tantum*, stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli aspiranti Soci neofiti dovranno partecipare ad un

corso di base il cui costo - stabilito dal Consiglio Direttivo - comprende: il corso medesimo, l'iscrizione alla Compagnia per un anno e l'iscrizione alla Federazione per un anno.

Art. 41

La quota sociale viene stabilita dal Consiglio Direttivo prima della scadenza dell'anno sociale.

Art. 42

Compatibilmente con le esigenze finanziarie della Società e con la sua politica di sviluppo, potranno essere deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, riduzioni della quota sociale a favore di specifiche fasce di età. Inoltre, potranno essere concesse riduzioni a favore di soci facenti parte di uno stesso gruppo familiare e nei casi in cui si presentino situazioni di forza maggiore (servizio militare, gravidanza, sopravvenuta e certificata non idoneità alla pratica sportiva del tiro con l'arco). Tali riduzioni potranno essere concesse anche a soci che ricoprono ruoli attivi nella gestione della Compagnia.

#### VARIE FINALI

Art. 43

Lo Statuto potrà essere modificato su richiesta dal Consiglio Direttivo o della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto, previa presentazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. A questo scopo il Consiglio Direttivo indirà un'Assemblea Straordinaria. La modifica potrà essere approvata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti presenti o rappresentati in un'Assemblea valida conformemente all'Art. 21.

Art. 44

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo con il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  dei Soci abilitati al voto. L'eventuale patrimonio residuo verrà destinato ad una Associazione senza fine di lucro a fini sportivi, in ogni caso rispettando le disposizioni di legge vigenti all'atto dello scioglimento della Compagnia. La scelta della Associazione beneficiaria della donazione spetta all'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 45

Per tutto quanto non trattato da questo Statuto valgono i Regolamenti Federali della Federazione, le disposizioni legislative relative alle Associazioni Sportive senza fini di lucro e le norme del Codice Civile.

Art. 46

La Compagnia si impegna, per quanto rientra nelle sue possibilità, a diffondere una cultura antidoping nell'ambito dei Soci e degli Atleti ad essa iscritti.

Approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci tenutasi in data 14 aprile 2008